

Decreto Rilancio: credito d'imposta locazione immobili

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 5 Giugno 2020

Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo, utilizzati per attività commerciali.

A quanto ammonta il beneficio? A chi spetta? E a quali condizioni se ne può usufruire?

Dal DL Rilancio il credito di imposta sulle locazioni di immobili

L'art. 28 del [D.L. 34/2020](#) (c.d. "Decreto Rilancio") prevede uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo pari al 60% dell'ammontare del [canone](#) mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) per i mesi di marzo, aprile e maggio.



Per il locatario esercente attività economica il credito spetta per ciascun mese solo se il fatturato del corrispondente mese è diminuito di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Credito d'imposta locazione immobili: beneficiari

Possono fruire del nuovo credito d'imposta per i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio

- i titolari di attività d'impresa in forma individuale o societaria;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali, Ets e enti religiosi.

Limite reddito

Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

Per le strutture alberghiere/agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi/compensi 2019.

Differenze rispetto al credito locazione ex D.L. 18/2020

Si evidenzia che rispetto al credito istituito dal [D.L. 18/2020](#) (c.d. “Decreto Cura Italia”) sono stati aggiunti:

- **i lavoratori autonomi;**
- **gli enti non commerciali**, enti del Terzo settore (ETS) e enti religiosi civilmente riconosciuti indipendentemente dall’attività svolta mentre precedentemente in via interpretativa il Mef aveva riconosciuto il credito solo alle associazioni dotate di Partita Iva (che svolgono quindi attività commerciale);
- il credito viene riconosciuto a tutte le imprese comprese quelle la cui **attività non è stata sospesa** indicate Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta riguarda i seguenti contratti di:

- **locazione** immobiliare;
- **leasing** immobiliare (anche nel caso di sospensione del pagamento delle rate);
- **locazione d’azienda;**
- nonché “contratti di **servizio a prestazioni complesse**”.

Si evidenzia che rispetto al precedente credito istituito dal D.L. 18/2020 sono compresi:

- i leasing immobiliari;

- la locazione d'azienda (

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento